



**COMUNE DI CARONNO VARESINO**

Provincia di Varese

Piazza Mazzini 2 – 21040 Caronno Varesino (Va)

Tel. 0331/980405 – Fax 0331/981501

Sito internet: [www.comune.caronnovaresino.va.it](http://www.comune.caronnovaresino.va.it)

e-mail: [segreteria@comune.caronnovaresino.va.it](mailto:segreteria@comune.caronnovaresino.va.it)

P.E.C.: [comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it)

**DELIBERAZIONE**

**N. 19**

**DEL 26.03.2019**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 19 DEL 26.03.2019**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA  
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **17.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - DE MICHELI MARIO	Presente	8 - PACIFICO FRANCO	Presente
2 - GUMIERO GIANFRANCO	Assente	9 - FORZA CARLA	Presente
3 - BROGGINI MARIA ROSA	Assente	10 - PIOTTO ANNALISA	Presente
4 - RUBAGOTTI GIOVANNI BATTISTA	Presente	11 - MATTABONI STEFANO	Assente
5 - MANTOVAN FULVIO	Presente	12 - ASCONI MARCO	Assente
6 - POCCHETTO GIANFRANCO	Presente	13 - GALLI RAFFAELLA	Presente
7 - DUCHINI VALERIO	Presente		

Totale presenti **9**

Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale. E' presente in sala l'Assessore esterno non facente parte del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, Sig.ra **NICOLETTA BASSO**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DE MICHELI MARIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”*.

**Relaziona** in merito l’Assessore al Bilancio Fulvio Mantovan.

**Premesso** che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;

- la Legge di Stabilità 2014 ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

**Premesso** che la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC).

**Considerato** che le principali novità introdotte in materia di imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, possono essere riassunte come segue:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli:

dal 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli siti nel Comune di Caronno Varesino, in quanto comune presente nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatè a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").

**Richiamato** l'art. 1 comma 1092 della Legge 3 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che aggiungendo un periodo all'art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214, estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista dalla legge per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo, con subentro del coniuge superstite in presenza di figli minori.

**Ritenuto** quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015 e già confermate negli esercizi 2016-2018 e precisamente:

Aliquota ordinaria – Fabbricati diversi dall'abitazione principale accatastati nelle Cat A- B -C	7,6 per mille
Fabbricati accatastati in categoria D (escluso D.10)	7,6 per mille
Aree Edificabili	7,6 per mille
Aliquota agevolata – Abitazione principale accatastata in Cat. A.1 – A.8 – A.9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per cat. C2 –C6-C7)	4,0 per mille

**Ritenuto** inoltre di confermare in € 200,00 la detrazione prevista per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011.

**Richiamato** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**Richiamato** l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*.

**Vista** la Legge 30/12/2018 n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*.

**Visto** il Decreto del Ministero dell'interno del 07/12/2018, pubblicato sulla GU 292 del 17/12/2018, con cui è stato differito al 28.02.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, autorizzando ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L. l'esercizio provvisorio.

**Visto** il Decreto del Ministero dell'interno del 25/01/2019, pubblicato sulla GU 28 del 02/02/2019, con cui è stato differito al 31.3.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, autorizzando ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L. l'esercizio provvisorio.

**Acquisiti ed Allegati** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Settore Contabile.

**Acquisito ed Allegato** il parere favorevole in merito alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2019, rilasciato dal Revisore Unico dei Conti, Dott. Enrico Ambrogio Rossi, con verbale n. 4 del 25.03.2019.

Il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

**Consiglieri Presenti n. 9**

**Consiglieri Astenuti n. 2 (Consiglieri Piotta e Forza)**

**Voti Contrari nessuno**

**Voti favorevoli n. 7**

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

**1.** Di confermare per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015, già confermate nel 2016, 2017 e nel 2018, giusto Deliberazione Consiliare n. 5 del 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge.

**2.** Di dare atto che le aliquote IMU per l'anno 2019 sono le seguenti:

Aliquota ordinaria – Fabbricati diversi dall'abitazione principale accatastati nelle Cat A- B -C	7,6 per mille
--	---------------

Fabbricati accatastati in categoria D (escluso D.10)	7,6 per mille
Aree Edificabili	7,6 per mille
Aliquota agevolata – Abitazione principale accatastata in Cat. A.1 – A.8 – A.9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per cat. C2 –C6-C7)	4,0 per mille

3. Di non determinare per l'anno 2019 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Di dare atto che **non sono soggetti all'imposta** municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nel Comune di Caronno Varesino, in quanto Comune compreso nell'elenco della Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**6. Di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% :**

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, nonché al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo, con subentro del coniuge superstite in presenza di figli minori**, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo, con subentro del coniuge superstite in presenza di figli minori.

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

**7. Di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertita con modificazioni con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "immobili merce");**

**8. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2018, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al Decreto Legislativo 360/1998;**

**9. Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune.**

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

**Consiglieri Presenti n. 9**

**Consiglieri Astenuti n. 2 (Consiglieri Piotto e Forza)**

**Voti Contrari nessuno**

**Voti favorevoli n. 7**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
DE MICHELI MARIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267**

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caronno Varesino, 26.03.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO**

---